



COMUNE DI RIPOSTO
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DEI
DIRITTI COLLETTIVI

(Art. 13 Statuto Comunale)

INDICE

	Pag.
Art. 1 FONTI	3
Art. 2 FINALITA'	3
Art. 3 UFFICIO DIRITTI COLLETTIVI	3
Art. 4 U.R.P.	3
Art. 5 COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO	3
Art. 6 ATTIVITA' DELL'UFFICIO	3
Art. 7 OGGETTO	3
Art. 8 MODALITA'	4
Art. 9 SOGGETTI	4
Art. 10 DIRITTO DI CONSULTAZIONE	4
Art. 11 PROCEDURA	4
Art. 12 COLLEGAMENTO DELL'UFFICIO CON L'UFFICIO DEL DIFENSORE	4



Art. 1

FONTI

1. Con il presente regolamento si dà attuazione dell'art. 13 dello Statuto Comunale, istitutivo dell'ufficio dei diritti collettivi, alle leggi: n. 241 del 07.08.90, n. 29 del 03.02.93, n. 150 del 07.06.2000, che istituiscono e disciplinano l'U.R.P.

Art. 2

FINALITA'

1. Il presente regolamento mira a realizzare la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente e a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, l'esercizio dei diritti di informazione e l'accesso ai documenti amministrativi di cui al successivo art. 7.

Art. 3

UFFICIO DIRITTI COLLETTIVI

1. A tal fine viene individuato, nell'ambito della struttura del Comune e nel contesto della ridefinizione della dotazione organica, un ufficio che curi l'attuazione degli strumenti previsti dallo Statuto per la partecipazione popolare.

Art. 4

U.R.P.

1. E' istituito, altresì, nell'ambito dell'ufficio dei diritti collettivi, l'ufficio relazione con il pubblico. Esso è uno strumento organizzatorio per favorire la comunicazione fra cittadini ed amministrazione e garantire l'esercizio dei diritti di informazione.

Art. 5

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO

1. A detto ufficio, inserito funzionalmente e gerarchicamente nell'Area I, vengono assegnati:
n. 1 funzionario di settima q.f., responsabile del funzionamento e del coordinamento;
n. 1 funzionario di sesta q.f.;
n. 2 impiegati di quarta q.f..

Art. 6

ATTIVITA' DELL'UFFICIO

1. L'ufficio provvederà, anche con il supporto di tecnologie informatiche:

- al servizio dell'utenza per i diritti alla partecipazione di cui al capo terzo della Legge 07.08.90 n. 241;
- all'informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti;
- alla ricerca e all'analisi finalizzate a formulare proposte da indirizzare all'amministrazione riguardo agli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
- al miglioramento dei servizi con il pubblico;
- all'incremento delle modalità di accesso informale in possesso della pubblica amministrazione ed ai documenti amministrativi.

Art. 7

OGGETTO

1. Per "piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente" deve intendersi la possibilità di attivare:

- a) istanze, petizioni e proposte;
- b) consultazioni mediante questionari predisposti dall'Ufficio dei Diritti Collettivi su richiesta della Giunta, del Consiglio Comunale o del Difensore Civico;
- c) tutte le forme di partecipazione previste dallo Statuto Comunale.

2. Per "accesso" ai documenti amministrativi si intende la possibilità della piena conoscenza di questi, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

3. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, o provvedimenti, prodotti dagli organi elettivi o non elettivi di questo Comune.

4. Le istanze e le petizioni sono iniziative con le quali si richiedono interventi o provvedimenti per far fronte a circostanze che vengono rappresentate senza specificarne gli aspetti attuativi; le proposte, invece, hanno contenuto di atto già definito in ogni sua parte e di specifico invito, nei confronti di un organo comunale, a provvedere.



Art. 8

MODALITA'

1. Le istanze, le petizioni e le proposte, specificate nel loro contenuto essenziale, devono essere presentate in forma scritta e firmate da tutti i richiedenti. Qualora le stesse siano avanzate da associazioni o comitati regolarmente costituiti è sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante. I proponenti sono rappresentati, ai fini delle comunicazioni, dai primi tre firmatari della proposta. Gli stessi hanno diritto di avvalersi, durante la preparazione delle proposte, della collaborazione degli uffici comunali del settore competente per materia e possono prendere visione delle disponibilità finanziarie previste dai vigenti documenti contabili del Comune.

2. La consultazione popolare mediante questionari, le sue linee generali, la sua metodologia, l'ambito di applicazione ed ogni altro adempimento, devono essere valutati dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione del questionario predisposto dall'Ufficio competente, entro giorni quindici dalla ricezione.

Art. 9

SOGGETTI

1. Possono rivolgersi a detto ufficio tutti i cittadini singoli o associati che intendono esercitare i propri diritti di partecipazione ed informazione, formulare proposte sugli aspetti organizzativi inerenti al rapporto con l'utenza e chiunque abbia interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita o direttamente o a mezzo di rappresentanti, tutori o curatori.

3. Il diritto di accesso alle informazioni relative all'ambiente è assicurato a chiunque ne faccia richiesta, senza l'obbligo di dover dimostrare il proprio interesse.

Art. 10

DIRITTO DI CONSULTAZIONE

1. I soggetti previsti dall'art. 11 dello Statuto Comunale, nonché le persone giuridiche, sia pubbliche che private, che abbiano sede o centro di attività nel territorio comunale, hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti, esclusi quelli riservati per legge, per regolamento o per determinazione del Sindaco.

2. Godranno di particolare protezione i dati dichiarati sensibili dalla Legge 675/96.

Art. 11

PROCEDURA

1. L'ufficio di segreteria generale, entro giorni tre dalla data di inizio della pubblicazione degli atti deliberativi, delle determinazioni e delle ordinanze, curerà la trasmissione degli stessi all'ufficio dei diritti collettivi.

2. Allo stesso ufficio andranno trasmessi, in copia, gli atti presupposti delle deliberazioni, delle determinazioni e dei procedimenti amministrativi in corso, nonché ogni atto definito dal presente regolamento come "documento amministrativo".

Art. 12

COLLEGAMENTO DELL'UFFICIO CON L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Quando le istanze o petizioni, presentate all'Ufficio dei Diritti Collettivi, riguardano materie assegnate per Legge o per Statuto Comunale alla competenza del Difensore Civico, gli atti relativi dovranno essere trasmessi al di Lui Ufficio.

2. Il Difensore Civico ha, altresì, la facoltà di indire, su tematiche specifiche, consultazioni periodiche, come da articolo 7 del presente Regolamento.